



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Regolamento
per la disciplina di installazione e gestione
di strutture temporanee per attività commerciali
ed erogazione di servizi

Approvato con delibera di C.C. n.19 del 06/07/2017

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di strutture temporanee per attività commerciali ed erogazione di servizi

Art.1 Oggetto

1. Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture precarie, inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione esistenti, con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela. L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture, in risposta alle richieste del mercato, sotto l'aspetto della qualità e assicurando, al contempo, il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.

Art.2 Tipologie e definizioni

1) Si definiscono strutture temporanee gli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, realizzati temporaneamente:

- a) su suolo pubblico;
- b) su suolo privato gravato di servitù di uso pubblico;
- c) su suolo privato,

in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, ed insediate in sede fissa, nonché in prossimità di laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, con lo scopo di soddisfare le esigenze delle attività cui sono collegate (quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili), in risposta alla crescente richiesta di offerta turistica, senza che questo crei un incremento stabile della capacità insediativa.

2) Le strutture temporanee sono classificate secondo le seguenti tipologie:

a) Per **chiosco** si intende la sede temporanea di un esercizio commerciale installato su suolo pubblico, ove la vendita e la somministrazione avvengono solo verso l'esterno del locale, nel quale è escluso l'accesso al pubblico.

Sono individuate due categorie di chioschi:

- di interesse collettivo (quelli fatti installare dal Comune o da Enti di interesse collettivo).
- privati (quelli a carattere commerciale privato. Per essi sono consentite le seguenti categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande; vendita di prodotti alimentari confezionati; frutta e verdura; vendita di piante e fiori; vendita di souvenir, prodotti tipici locali confezionati; rivendite di giornali, esposizione di prodotti destinati alla vendita.

I chioschi devono essere installati nel rispetto del R.E.C., delle leggi sanitarie e di sicurezza, del Codice delle strade, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

b) Per **gazebo** si intende una struttura temporanea coperta, posta a servizio di esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande, nella quale è consentito l'accesso al pubblico.

Sono individuate tre categorie di gazebo:

- gazebo a carattere permanente (quando viene autorizzato per l'intero anno);
- gazebo a carattere permanente ricorrente (quando viene autorizzato per un periodo compreso tra 60 e 180 giorni, ricorrente negli anni successivi e a condizione che conservi le stesse caratteristiche);
- gazebo a carattere temporaneo (quando viene autorizzato per un periodo occasionale inferiore all'anno);

I gazebo devono essere installati nel rispetto del R.E.C., delle leggi sanitarie e di sicurezza, del Codice delle strada, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

c) Per **tettoia** si intende una struttura precaria di copertura a servizio di esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande e/o l'esposizione e vendita di prodotti e erogazione di servizi, nella quale è consentito l'accesso al pubblico ed al di sotto della quale possono inserirsi elementi di arredo quali tavoli e relative sedie, fioriere mobili e pedane.

Sono individuate tre categorie di tettoie:

- tettoia a carattere permanente (quando viene autorizzata per l'intero anno);
- tettoia a carattere permanente ricorrente (quando viene autorizzata per un periodo compreso tra 60 e 180 giorni, ricorrente negli anni successivi e a condizione che conservi le stesse caratteristiche);
- tettoia a carattere temporaneo (quando viene autorizzata per un periodo occasionale inferiore all'anno);

Le tettoie devono essere installate nel rispetto del R.E.C., delle leggi sanitarie e di sicurezza, del Codice delle strada, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

d) Per **spazio aperto** per la somministrazione all'aperto si intende un'area scoperta posta a servizio di esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande, nella quale è consentito l'accesso al pubblico ed all'interno della quale possono inserirsi elementi di arredo quali tavoli e relative sedie, fioriere mobili, pannelli verticali di delimitazione laterale, ombrelloni e pedane.

Gli spazi per la somministrazione all'aperto devono essere allestiti nel rispetto del R.E.C., delle leggi sanitarie e di sicurezza, del Codice delle strada, delle condizioni ambientali e del decoro urbano.

3. Con il termine "**suolo pubblico**" si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

Art.3 Caratteristiche dei chioschi

1) Il chiosco deve essere a struttura coperta e delimitata da pareti. La struttura deve essere facilmente smontabile ed amovibile.

2) La struttura dei chioschi dovrà essere realizzata in carpenteria in legno o metallica o mista.

3) I chioschi non possono avere superficie superiore a mq.10 in zona "A" del PRG e a mq. 20 nelle altre zone.

4) La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della struttura.

5) L'altezza minima interna utile deve essere non inferiore a m.2,70; mentre l'altezza massima esterna non deve essere superiore a m.3,50.

6) E' consentito un oggetto della copertura non superiore a cm.30, con altezza libera dal marciapiedi non inferiore a m.2,70.

7) Non è consentito interessare il suolo pubblico attiguo al chiosco con affissioni, esposizioni e occupazioni di qualsiasi altro genere, ad eccezione della rivendita dei giornali che possono occupare per espositori mobili una superficie di suolo pubblico sino ad un massimo di mq.3.

8) I chioschi installati nelle aree verdi o zone pertinenti ad esse dovranno essere realizzati secondo criteri di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

9) Sarà cura del richiedente la pulizia dell'area e del verde che delimita il chiosco la cui inadempienza potrà essere motivo di revoca dell'autorizzazione.

10) Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante la struttura con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente.

Art.4 Caratteristiche dei gazebo

1) La struttura del gazebo deve essere formata da elementi mobili facilmente smontabili e realizzata in carpenteria in legno e/o metallica, composta da colonne e travetti assemblati tra loro.

2) La copertura è costituita da travetti di sostegno, collegati a quelli perimetrali, e sovrastante materiale impermeabile ed ignifugo, opportunamente fissato ai travetti.

3) I gazebo non possono avere superficie superiore a mq.25.

4) La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della struttura.

5) L'altezza minima interna utile deve essere non inferiore a m.2,70; mentre l'altezza massima esterna non deve essere superiore a m.3,50.

6) E' consentito un oggetto della copertura non superiore a cm.30, con altezza libera dal marciapiedi non inferiore a m.2,70.

7) La struttura dovrà essere realizzata in conformità alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche, dovendo essere accessibile ai soggetti diversamente abili.

8) I gazebo installati nelle aree verdi o zone pertinenti ad esse dovranno essere realizzati secondo criteri di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

9) Sarà cura del richiedente la pulizia dell'area e del verde che delimita il gazebo la cui inadempienza potrà essere motivo di revoca dell'autorizzazione.

10) Sarà cura del richiedente segnalare e sistemare lo spazio e l'area pedonale antistante la struttura con la collocazione di visualizzatori, secondo la normativa vigente.

Art.5 Caratteristiche delle tettoie

1) La struttura delle tettoie deve essere ancorata alla facciata dell'esercizio di cui è pertinenza, deve essere formata da elementi mobili facilmente smontabili, con elementi portanti in legno e/o metallo verniciato, composta da colonne e travetti assemblati tra loro e fissata al suolo, con sistemi facilmente amovibili, direttamente ad esso o su pedana.

2) La copertura è costituita da travetti di sostegno, collegati a quelle perimetrali, e sovrastante materiale impermeabile ed ignifugo, di colore bianco opaco, avorio o crema, opportunamente fissato ai travetti.

- 3) Le tettoie non possono avere superficie superiore a mq.25.
- 4) La superficie convenzionale coincide con la proiezione sul terreno del perimetro esterno della struttura.
- 5) L'altezza del colmo non può superare quella dell'intradosso del solaio di copertura dei locali a cui è contiguo e, in caso di presenza di balconi in corrispondenza dell'area interessata, dovrà essere prodotto assenso liberatorio da parte dei proprietari dei balconi stessi.
- 6) Non è consentita la chiusura perimetrale.

Art.6 Caratteristiche e limiti comuni delle diverse tipologie

1. Le strutture temporanee devono essere fissate mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. In particolare la struttura portante, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa, in conformità alla normativa sismica. Potrà essere realizzata in ferro, alluminio verniciato o legno.

La copertura dovrà essere di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o tela plastificata di colore naturale o altro colore da campionarsi, pannelli in lastre di plexiglas, policarbonato trasparente, vetro infrangibile, pannelli opachi o legno. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

Le tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattoni o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici. Le tamponature dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente, vetro infrangibile o altro materiale ritenuto idoneo dall'U.T.C. su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano.

L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi anche con riguardo a tipologie esistenti all'intorno.

La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. dalla quota stradale e l'altezza massima al colmo non può superare m.3.50, misurate all'estradosso dell'elemento di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di m.2.70.

Le porte individuate come vie di esodo, devono essere ad apertura ad anta e dimensionate in ragione della tipologia di attività e dell'affollamento, così come previsto dalla vigente normativa.

La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti.

La lunghezza non potrà superare quella del locale di pubblico esercizio a cui le installazioni sono pertinenti.

Le strutture temporanee devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi eventualmente collegati. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria. Nel caso sia prevista l'illuminazione delle strutture temporanee, queste devono essere progettate e realizzate in conformità alla legge n°37/08 e s.m.i.

2) La superficie e gli elementi dimensionali dell'area da occupare rimangono subordinate alle valutazioni di carattere tecnico da parte dell'U.T.C., nonché alla rispondenza dei requisiti di carattere igienico sanitario e del codice della strada.

L'occupazione temporanea dell'area pubblica non deve interferire:

- con gli attraversamenti pedonali;

- con le strutture utilizzate dall'utenza debole per il superamento delle barriere architettoniche;
- con gli spazi di fermata dei mezzi di pubblico trasporto anche privato;
- con eventuali uscite di sicurezza presenti;

La struttura autorizzata all'occupazione temporanea dell'area pubblica non dovrà:

- occultare la segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- occultare l'avvistamento del traffico veicolare presente in luogo;
- occultare ingressi anche secondari e/o di sicurezza di pubblici uffici, scuole, condomini, chiese, luoghi di pubblico spettacolo, monumenti di interesse storico-artistico.
- in corrispondenza d'intersezioni stradali, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità del traffico veicolare

Qualora nell'area occupata siano presenti botole o apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi (acquedotto, fognatura, rete elettrica e telefonica, rete del gas, etc.) non sarà consentita la collocazione di pedane o comunque di strutture di non immediata smontabilità.

Art.7 Ubicazione

1. Le strutture temporanee potranno essere installate in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, all'interno dei centri abitati o in territorio aperto, in tutte le zone omogenee di P.R.G., compatibilmente con il P.R.G. stesso e con i piani di manutenzione delle reti pubbliche, con le limitazioni del Codice della strada, delle norme igienico-sanitarie, delle norme commerciali e con le limitazioni di cui ai commi successivi.

2. Nella zona "A" di P.R.G. e/o in prossimità di edifici di pregio storico e artistico, anche non monumentale, nonché nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è consentita l'installazione di strutture temporanee esclusivamente se i materiali e le attrezzature, proposte in progetto, si armonizzano con il contesto urbano. Nelle suddette zone, i materiali e i colori utilizzati devono essere di tipo tradizionale, le strutture portanti devono essere in ferro colore "canna di fucile", in legno o altro materiale che a giudizio dell'U.T.C., non arrechi pregiudizio al decoro urbano.

Sulle pareti degli edifici di pregio storico artistico, individuati nell'allegata planimetria (A), non è consentito l'attacco delle strutture delle tettoie che impediscano la percezione dell'edificio nella sua interezza. In questi casi, compatibilmente con la larghezza del marciapiede, è consentita soltanto l'autorizzazione di "spazi aperti".

2.bis Nella zona "A" di P.R.G. valgono le previsioni di dettaglio dell'allegata planimetria "A".

3. Le opere non devono arrecare intralcio al pubblico transito sia veicolare che pedonale e carrabile, né porsi in contrasto con le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) limitandone il funzionamento, l'utilizzo, o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi in sede autorizzazione.

4. All'interno della Villa Comunale non è autorizzabile l'installazione di strutture temporanee di qualsiasi tipo ad eccezione di strutture per singole manifestazioni occasionali autorizzate e/o patrocinate direttamente dal Comune.

Art.8 Caratteristiche e limiti per l'installazione delle strutture temporanee

1. L'installazione di strutture temporanee è consentita alle attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande nonché ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto che dispongono di servizi igienici. Per queste ultime attività è consentita

esclusivamente la collocazione di panche, all'interno di un'area concessa, eventualmente delimitata con la collocazione di fioriere e/o elementi protettivi.

2. L'occupazione di suolo pubblico per le strutture temporanee, fermo restando quanto previsto nei superiori artt.3, 4, e 5, non può eccedere una superficie pari al doppio di quella relativa all'attività autorizzata in sede fissa, esclusi i locali di servizio, w.c. e depositi. A tale parametro può derogarsi nel caso in cui la superficie di somministrazione interna sia di modeste entità e la verifica dei requisiti igienico-sanitari, ambientali e di viabilità, valutate dall'U.T.C., consenta una maggiore superficie di somministrazione che, comunque, non può eccedere i mq. 25,00.

3. Al fine di consentire il transito pedonale, l'installazione deve lasciare libera una larghezza per il passaggio pedonale (marciapiedi) non inferiore a metri 1,00.

4. Elementi e strutture che compongono o delimitano le strutture temporanee, escluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

5. Nel caso in cui l'installazione sia realizzata, anche parzialmente, sulla carreggiata, l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a m.3,50.

6. Su elementi e strutture componenti le strutture temporanee non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati.

7. Non sono ammessi, a protezione delle strutture temporanee, tende, teli, graticci di delimitazione o altri oggetti e materiali non autorizzati se non espressamente contenuti nell'autorizzazione.

8. Al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, nelle strutture temporanee è vietata, di norma, l'effettuazione di trattenimenti musicali, nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora.

Art.9 Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1) La domanda per l'installazione di chioschi, gazebo, tettoie e spazi di somministrazione all'aperto deve essere presentata al Comune corredata con la documentazione seguente, in duplice copia e redatta da tecnico abilitato:

a) Relazione tecnico-descrittiva;

b) Stralci planimetrici;

c) Elaborati tecnici, in scala adeguata, di descrizione dello stato attuale dei luoghi e del locale di pubblico esercizio a cui l'occupazione è pertinenziale;

d) Elaborati tecnici, in scala adeguata, di descrizione dello stato futuro dei luoghi, con indicazione dell'area di ingombro, in cui si evidenzino la larghezza del marciapiedi pubblico, le distanze dai vertici stradali, le eventuali aree di sosta veicolare, la presenza di caditoie e aiuole per alberi, gli eventuali attraversamenti pedonali, gli scivoli per il superamento delle barriere architettoniche, di botole e apparecchiature di manovra di reti di sottoservizi, pali di illuminazione e di segnaletica verticale, presenti nell'intorno dell'area interessata;

e) Piante prospetti e sezioni, a scala adeguata, con l'inserimento dell'oggetto dell'occupazione (chiosco, gazebo, tettoia, elementi di arredo);

f) Particolari costruttivi della struttura.

g) Nella zona "A" di P.R.G. e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, rendering fotografici con l'inserimento del manufatto nel contesto, per la valutazione comparata dello stato di fatto e di progetto.

2) L'U.T.C. provvederà ad ottenere i seguenti pareri favorevoli necessari:

- a) Parere tecnico dell'U.T.C. in merito alla completezza della documentazione ed al rispetto di leggi e regolamenti;
- b) Parere del Comando dei VV.UU. in ordine al rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e la non interferenza con la viabilità pedonale e veicolare;
- c) Parere dell'A.S.P. per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie;
- d) Parere del servizio attività economiche e produttive per quanto riguarda il rispetto delle norme sul commercio;
- e) Altri pareri necessari su eventuali vincoli gravanti nell'area (Soprintendenza, I.R.F., Genio Civile, ANAS, Parco dei Monti Sicani, etc.) dovranno essere richiesti, su indicazione dell'U.T.C., direttamente dagli interessati a loro cura e spese;

3) L'autorizzazione sarà rilasciata a seguito dell'acquisizione dei pareri suddetti e comunque subordinatamente all'ottenimento di eventuali consensi da parte di privati che potrebbero ricevere danni dall'installazione di chioschi, gazebo, tettoie e spazi di somministrazione all'aperto.

Art.10 Corrispettivo per l'occupazione e garanzie

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di strutture temporanee è annuale o temporanea ed è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico come definito dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione consiliare n°42 del 28/05/1996.

2. Per le prescrizioni generali inerenti l'istituto della tassa, si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa.

Art.11 Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installate strutture temporanee

1. Ogni qualvolta nello spazio dato in concessione per l'installazione di strutture temporanee si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono le strutture temporanee. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione, la necessità di avere libero il suolo almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. L'obbligo del preavviso non ricorre in caso di lavori relativi ad interventi da realizzare con carattere d'urgenza a tutela di imminenti ed inderogabili interessi pubblici.

Art.12 Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private da strutture temporanee

1. Il titolare della concessione è responsabile di qualsiasi danno arrecato al suolo e ai beni pubblici o proprietà privata dagli elementi e strutture componenti il strutture temporanee.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti comunali.

Art.13 Manutenzione delle strutture temporanee

1. Le strutture temporanee devono essere mantenute sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.

2. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il titolare dell'autorizzazione al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo ed in caso di inadempienza provvede alla revoca dell'atto medesimo ed ordina la rimozione delle strutture temporanee addebitando le spese all'esercente.

3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma semplice comunicazione all'U.T.C.

Art.14 Durata delle autorizzazioni e consegna

1. Il Provvedimento autorizzativo, finalizzato alla installazione delle strutture temporanee, ha una validità massima di un anno rinnovabile.

2. Qualora la richiesta di nuova autorizzazione sia conforme a quella precedentemente rilasciata, la documentazione, di cui all'art.9, è da intendersi sostituita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare che attesti la sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari.

3. Alla scadenza della autorizzazione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area.

4. In caso di cessione d'azienda, la concessione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previa voltura dell'autorizzazione.

Art.15 Canone

Per le occupazioni temporanee si applica il canone in base alle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale, entro i limiti fissati dalla legge e vanno versate annualmente anticipatamente, pena la decadenza della concessione.

Art.16 Sospensione e revoca delle autorizzazioni ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee

1. L'autorizzazione è sospesa quando:

- a) gli impianti tecnologici non risultino conformi alla vigente normativa;
- b) in caso di inottemperanza a quanto disposto dal precedente art.11.

2. L'autorizzazione è revocata, previa diffida, dal responsabile del procedimento, quando:

- a) la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e alle cose;
- b) agli elementi ed alle strutture componenti delle strutture temporanee siano apportate modificazioni rispetto alle tipologie e caratteristiche autorizzate;
- c) le attività svolte nelle strutture temporanee siano causa di disturbo alla quiete pubblica accertato dalle autorità competenti;
- d) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) in caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1.

2) Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione della struttura temporanea data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

Art.17 Recesso unilaterale

Per giustificati motivi di pubblico interesse il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

Salva ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca va comunicato al concessionario con preavviso di almeno sei mesi.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno tre mesi prima.

Art.18 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art.20 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n°285 (Nuovo Codice della Strada).

2. Per l'occupazione abusiva si applica la sanzione prevista dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativa tassa approvato con delibera di C.C. n°42 del 28/05/1996.

Art.19 Disposizioni transitorie

1. Le richieste di concessione ad occupare suolo pubblico con strutture temporanee relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono istruite sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.

Art.20 Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con lo stesso contrastanti.